



# COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622  
[www.comune.lacchiarella.mi.it](http://www.comune.lacchiarella.mi.it) – PEC: [protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it)  
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

PROT. 13525/2025

## ORDINANZA N. 10 DEL 04/08/2025

### TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE

#### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di bevande alcoliche hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”, la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;
- il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge n. 48/2017, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, all'art. 14 vieta gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;

#### CONSIDERATO CHE

- il problema dell'eccessiva assunzione di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e al disordine urbano, quali atti vandalici e violenti, risse, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico con abbandono di contenitori in vetro, alluminio o plastica a terra, che contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme nella comunità;



## **CONSIDERATO CHE**

- il consumo di bevande alcoliche e non, su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali comportamenti assumono maggiore rilevanza nel periodo estivo, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggiore impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- la zona del Centro Storico è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento e pregiudizio delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine e monopolizzano gli spazi pubblici, creando degrado e disagio;

**ATTESI** i recenti episodi verificatisi in aree aperte al pubblico, limitrofe ad esercizi di vicinato che vendono vari prodotti, tra cui alcolici e superalcolici, che hanno visto coinvolti soggetti verosimilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, che hanno causato o sono rimasti coinvolti in danneggiamenti, liti ed episodi che intimoriscono la cittadinanza;

**TENUTO CONTO** che tali condotte si associano a episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato in esposti di cittadini residenti;

**VISTO**, a tal proposito, le numerose segnalazioni giunte al Comando di Polizia Locale da parte dei cittadini residenti nel Centro Storico e della Parrocchia, relativamente al luogo dove è ubicata la Chiesa di San Rocco, patrimonio prezioso della comunità lacchiarellaese, risalente al 1595, collocata in Piazza Risorgimento, la cui piazzetta adiacente è divenuta luogo di bivacco e di atti non consoni al vivere civile;

**VALUTATE** le numerose e frequenti lamentele determinate da situazioni di difficoltà legate proprio al comportamento di soggetti che bivaccano nella zona di Piazza Risorgimento e vie limitrofe, spesso in stato di intossicazione alcolica, che urinano e vomitano ovunque, utilizzando turpiloqui ad alta voce, dando spazio ad episodi di inciviltà e degrado;

**RILEVATO** che, sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti dal personale della Polizia Locale, risulta difficoltosa l'individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone che si concentrano nelle aree del centro storico;

**DATO ATTO** che il fenomeno è attenzionato anche dalla locale Stazione dei Carabinieri di Lacchiarella e dai Carabinieri del Comando Compagnia di Abbiategrosso, che hanno informato l'Ente in merito a numerosi interventi per comportamenti contrari alla pubblica decenza e al decoro, tra cui ubriachezza molesta, consumo di bevande alcoliche in area pubblica, bivacco etc..;

**PRESO ATTO** che l'area del Centro Cittadino del Comune di Lacchiarella concentra numerose attività di vendita nonché di somministrazione di alimenti e bevande, richiamando un elevato numero di persone che nelle ore serali e notturne facilmente possono acquistare e consumare in area pubblica bevande alcoliche;

**RICHIAMATA** la legge n. 120/2010 “*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*”, che disciplina anche gli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, stabilendo per i pubblici esercizi il divieto di vendita di bevande alcoliche alle ore 3,00 e per gli esercizi di vicinato alle ore 24,00;

#### **DATO ATTO CHE**

- **limitare l'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche costituisce una misura utile a garantire i beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere**, per tutelare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti e la civile convivenza, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, in considerazione che gli strumenti giuridici finora utilizzati siano stati certamente utili ma non esaurientemente efficaci nell'attività di prevenzione degli specifici episodi di degrado;

#### **ATTESO CHE**

- la vendita da asporto di bevande alcoliche non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar e dei chioschi considerato che in tali casi il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante la somministrazione stessa;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le piazze e le strade in cui si manifestano con maggior intensità i fenomeni di degrado e di insicurezza urbana sopra descritti a cui conseguono le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini riguardano il centro cittadino del Comune;

**RITENUTO** pertanto necessario intervenire, con specifico provvedimento, nelle seguenti zone del paese: Piazza Risorgimento, Corso Matteotti, via Carlo Alberto, via Cesare Battisti, via Nazario Sauro, via Oberdan, Piazza IV Novembre, via Duca D'Aosta, via Calvi, Piazza Cesare Fiocchi, via G.B. Vico, via Carminati, Piazza Giovane Italia, via Certosa di Pavia, via Rizzo, Piazza Santa Maria ad Nives, **compresi tutti i parchi pubblici presenti sul tutto il territorio comunale**;

#### **VISTI:**

- la Legge n. 125/2001;
- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la Legge 689/81

**CONSIDERATI** sussistenti i requisiti di contingibilità ed urgenza per le motivazioni descritte in premessa e di derogare pertanto agli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dalla legge n. 241/90;

### **ORDINA**

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2025 , **dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, è fatto divieto** nelle seguenti vie: Piazza Risorgimento, Corso Matteotti, via Carlo Alberto, via Cesare Battisti, via Nazario Sauro, via Oberdan, Piazza IV Novembre, via Duca D'Aosta, Via Calvi, Piazza Cesare Fiocchi, via G.B. Vico, via Carminati, Piazza Giovane Italia, via Certosa di Pavia, via Rizzo, Piazza Santa Maria ad Nives, **compresi tutti i parchi pubblici presenti sul tutto il territorio comunale**;

1. **dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietato consumare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche e non, in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale,** nonché alimenti preconfezionati, ad esclusione della somministrazione e del consumo degli stessi effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi e attività artigianali, anche all'interno delle aree concesse e/o adibite a plateatico;

1.1 dalle ore 21.00 alle ore 07.00 è consentito il trasporto non professionale al fine di consumo domestico delle bevande e degli alimenti di cui al punto 1, acquistati negli esercizi ubicati nelle vie sopra citate, solo nel caso in cui gli stessi siano conservate in appositi imballaggi chiusi e sigillati;

1.2 fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, dai Regolamenti e dalla presente Ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 1.1) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della sopra citata Legge;

1.3 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di qualsiasi tipologia e materiale, nonché di alimenti preconfezionati, dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi e attività artigianali, anche nelle aree concesse e/o adibite a plateatico ad esclusione della vendita per asporto delle bevande e degli alimenti sopra descritti dalle ore 21.00 alle ore 07.00, che deve avvenire in appositi imballaggi chiusi e sigillati con divieto di consumo sulla pubblica via, essendo esclusivamente finalizzata al consumo domestico;

## AVVERTE

fatti salvi gli eventuali rilievi penali e con specifico riferimento unicamente ai contenuti di questo atto,

- che l'inosservanza effettuata da persona fisica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro;

- che l'inosservanza, effettuata da persona giuridica, dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro;

## DISPONE

Che in caso di eventi e manifestazioni autorizzate, organizzate, promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale potranno essere valutati ed assunti specifici provvedimenti in relazione ai contenuti di questa Ordinanza, tenendo conto della natura e delle caratteristiche di quanto proposto.

Di rendere pubblica la presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lacchiarella.

Che la presente Ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività interessate (esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, esercizi pubblici di somministrazione ecc.).

Che le attività interessate dal presente provvedimento esponghino la presente Ordinanza in luogo ben

visibile al pubblico.

Di trasmettere la presente Ordinanza alla Polizia Locale, ai Carabinieri della Locale Stazione e alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso, per gli aspetti di specifica competenza.

## AVVERTE

Che ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla competente Prefettura di Milano.



*Il Sindaco*

*Antonella Violi*

*Antonella Violi*

<b>U</b>
COMUNE DI LACCHIARELLA Comune di Lacchiarella Protocollo N. 0013525/2025 del 04/08/2025 Class / Fasc 2.1.1 N. 4/2025

